



Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti * Revisori Legali*

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 20 del 19/12/2017



FATTURE DI FINE ANNO: TERMINI PER LA REGISTRAZIONE E LA DETRAZIONE DELL'IVA DELLE FATTURE RICEVUTE

Riferimenti normativi:

- Art. 19 e 25 DPR 633/1972;
- Art. 2, DL 50/2017;
- Circ. Assonime 18/2017;
- RF 166/2017

Il D.L. 50/2017, la c.d. "Manovra correttiva", ha modificato i termini per l'esercizio della detrazione IVA e della registrazione delle fatture passive, con effetto dalle fatture ricevute ed emesse dal fornitore **dal 01/01/2017**.

In particolare gli interventi riguardano:

- art. 19 Dpr 633/72: la detrazione opera **non oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto il diritto alla detrazione** (quindi abbreviazione del termine rispetto alla normativa previgente in cui il diritto alla detrazione doveva essere esercitato entro il II° anno successivo a quello in cui era sorto il diritto stesso);
- art. 25 Dpr 633/72: la registrazione va effettuata prima della liquidazione periodica in cui si esercita la detrazione e comunque "entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno" (quindi la novità è relativa all'annotazione delle fatture di acquisto con l'obbligo di procedere alla registrazione entro un termine collegato non tanto all'emissione della fattura da parte del fornitore, quanto alla ricezione della fattura stessa).

N.B. Le fatture emesse entro il 31/12/2016, rimangono soggette alla normativa previgente, indipendentemente dall'anno in cui vengono registrate.

FATTURE DI ACQUISTO EMESSE DAL FORNITORE/PRESTATORE DAL 01 GENNAIO 2017

Occorre distinguere due adempimenti:

1. **TERMINE PER LA DETRAZIONE**: viene abbreviato
 - *entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva 30/04/2018;*



- relativa al *medesimo anno* in cui è sorto il diritto alla detrazione (coincidente con il momento di "effettuazione" dell'operazione)
2. TERMINE PER LA REGISTRAZIONE delle fatture di acquisto e bollette doganali:
- l'annotazione nel registro acquisti deve avvenire *anteriamente* alla liquidazione periodica in cui si esercita il diritto alla detrazione, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura in oggetto;
 - a differenza di quanto previsto fino all'anno 2016, è modificata l'eventualità che l'annotazione del registro acquisti possa essere operata solo antecedentemente alla presentazione della dichiarazione annuale in cui si esercita il diritto alla detrazione.

OPERAZIONI TARDIVE

Se i termini di cui agli artt. 19 e/o 25 del Dpr 633/72 non vengono rispettati, occorre distinguere due situazioni:

- annotazione nel registro acquisti è condizione necessaria per operare la detrazione: un'annotazione oltre i termini predetti non permetterà la successiva detrazione;
- si ritiene che il termine ultimo per la detrazione nell'ambito del modello Iva, possa essere "superato" dalla presentazione di una dichiarazione integrativa Iva "a favore".

Sembra quindi che ci sia un disallineamento tra le due previsioni.

ESEMPIO: Caso di acquisto di merce avvenuto a dicembre 2017 ma con fattura ricevuta a gennaio 2018:
- la detrazione Iva può essere esercitata entro il 30/04/2018 (termine per invio della dichiarazione Iva 2017);
- la fattura può essere registrata entro il 30/04/2019.

Si suggerisce di registrare in ogni caso la fattura nel termine massimo del 30/04/2018, **per evitare il rischio di perdere il diritto alla detrazione dell'Iva.**

N.B.: PROVA DELLA RICEZIONE della fattura, resa necessaria dall'importanza ai fini della registrazione da cui deriva anche la possibilità di presentare un'eventuale dichiarazione integrativa Iva, è data:

- per le fatture inviate via posta: dal timbro postale;
- per le fatture inviate via Pec: dalla data di arrivo sulla Pec.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Arsego, 19 dicembre 2017

Studio Sarragioto

